



Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.A.
Via Bottenigo 64/a 30175 Marghera-Venezia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI

**“FORNITURA DI ROTOLI DI BIGLIETTI DI ESAZIONE PEDAGGIO
AUTOSTRADALE”**

Sommario

Sommario	2
PREMESSA	3
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto.....	3
Art. 4 Documenti che faranno parte del contratto	3
Art. 5 Fallimento dell'Impresa.....	4
Art. 6 Norme generali su materiali.....	4
Art. 7 Termini di consegna e modalità	4
Art. 8 Penali	4
Art. 9 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	5
Art. 10 – Pagamenti.....	5
Art. 11 – Controversie	5
Art. 12 – Spese contrattuali, imposte, tasse	5

PREMESSA

Il presente Capitolato regola e disciplina l'appalto di fornitura tra Impresa fornitrice (che per brevità in seguito verrà chiamata "Impresa") e la CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede legale in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a - (che per brevità in seguito verrà chiamata "Società") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, e pertanto la sottoscrizione del Contratto di fornitura implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa. Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione del contratto ed ogni conseguente effetto, dal proprio Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Formano oggetto del presente appalto la fornitura (scaglionata nel periodo previsto contrattualmente) di "rotoli di biglietti e attestati di transito per il pedaggio autostradale", come meglio illustrato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - Norme tecniche e negli altri elaborati progettuali.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo della fornitura posto a base di gara è definito in € 226.696,00 (euro duecentoventiseimilaseicentonovantasei/00).

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a misura" in base alle norme del presente Capitolato. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità. La stipula avrà luogo secondo i termini stabiliti dall'art. 11 comma 9 e 10 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 4 Documenti che faranno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Norme Generali;
- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Norme tecniche;
- l'Elenco Prezzi Unitari;
- il Computo Metrico;
- il Computo Metrico Estimativo.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- il D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
- il D.lgs. 09.04.2008 n° 81 s.m.i..

Art. 5 Fallimento dell'Impresa

In caso di fallimento dell'Istituto Aggiudicatario la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..

Art. 6 Norme generali su materiali

Nell'esecuzione della fornitura devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali nonché, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - Norme tecniche e nell'Elenco Prezzi Unitari.

Art. 7 Termini di consegna e modalità

La fornitura complessivamente dovrà essere effettuata nell'arco di 1.095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Gli ordini effettuati dalla società dovranno essere consegnati dall'Impresa entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine.

La consegna dei rotoli di biglietti debitamente confezionati, due per ogni scatola, dovrà essere effettuata presso il magazzino della Società dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Art. 8 Penali

Tutte le forniture, al loro arrivo presso il nostro magazzino, e prima della messa in opera, verranno sottoposte ad un controllo a campione su un numero di rotoli a nostra discrezione e comunque proporzionale al quantitativo della fornitura stessa (minimo 2 rotoli).

Tale controllo relativo alle caratteristiche dei rotoli di biglietti e attestati di transito sarà effettuato nel nostro laboratorio del servizio S.I.T.E. e verterà in un'accurata analisi dimensionale e qualitativa effettuata con le modalità e strumentazione descritte ai punti 4, 5, 6, 7, 8, del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Norme Tecniche.

Qualora, da detti controlli, emergessero dei valori non rispondenti alle caratteristiche previste nel sopra citato capitolato, detta fornitura verrà contestata e rispedita al fornitore con oneri e spese a suo carico, per un'eventuale riqualificazione e/o una nuova fornitura.

- Alla prima fornitura che dovesse risultare anche solo in parte non conforme alle specifiche previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Norme Tecniche, per la quale risultasse necessario il ritorno al fornitore, verrà applicata una penale pari al 5% del valore dell'intera fornitura contestata, oltre agli oneri di trasporto e riqualificazione;
- Alla seconda fornitura che dovesse risultare anche solo in parte non conforme alle specifiche previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Norme Tecniche, per la quale risultasse necessario il ritorno al fornitore, verrà applicata una penale pari al 10% del valore dell'intera fornitura contestata, oltre agli oneri di trasporto e riqualificazione;
- Alla terza fornitura che dovesse risultare anche solo in parte non conforme alle specifiche previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Norme Tecniche, per la quale risultasse necessario il ritorno al fornitore, verrà applicata una penale pari al 20% del valore dell'intera fornitura contestata, oltre agli oneri di trasporto e riqualificazione;
- Alla quarta fornitura che dovesse risultare anche solo in parte non conforme alle specifiche previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Norme Tecniche, per la quale

risultasse necessario il ritorno al fornitore, il contratto verrà risolto immediatamente mediante semplice lettera raccomandata.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine di consegna di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a far fede dalla data dell'ordine effettuato dalla Società, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo accertato.

Art. 9 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo nella consegna dell'ordine che superi di 20 (venti) giorni naturali consecutivi il termine previsto all'art. 7 del presente Capitolato, produce la risoluzione immediata del contratto mediante semplice lettera raccomandata.

Art. 10 – Pagamenti

Il pagamento avverrà sulla base delle effettive quantità di materiale fornito e accettato dalla Società.

Le fatture dovranno essere emesse previo benestare della Società rilasciato a seguito del positivo superamento dei test citati al precedente articolo 8.

La Società provvederà al pagamento delle predette fatture entro i successivi 30 giorni, esclusivamente mediante emissione di bonifico bancario sul conto corrente dedicato al ricevimento, comunicato dall'Impresa ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

All'emissione della fattura la Società provvederà d'ufficio (art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009 s.m.i.), attraverso lo "Sportello Unico Previdenziale", alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui viene svolta la fornitura sia per l'Impresa che per eventuali subappaltatori. Qualora per l'Impresa il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.

Art. 11 – Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto e che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Venezia.

Art. 12 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa le spese contrattuali.

A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A..